

DECRETO del xxx xxx 2023 che stabilisce il regime giuridico e le condizioni tecniche per gli impianti e le attività di compostaggio comunitario e domestico

I rifiuti organici rappresentano una frazione molto significativa dei rifiuti domestici prodotti nella Comunità autonoma dei Paesi Baschi, ossia rifiuti organici generati nelle famiglie a seguito di attività domestiche, nonché rifiuti simili a quelli generati dai servizi e dalle industrie.

Uno degli obiettivi della legislazione europea sui prodotti fertilizzanti è quello di incentivare l'uso di materiali riciclati per la loro produzione nell'interesse di un'economia circolare. La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ritiene il compostaggio comunitario e domestico come un'operazione di riciclaggio alla fonte dei rifiuti. Inoltre essa include come obbligo per gli Stati membri di garantire la separazione e il riciclaggio alla fonte dei rifiuti organici, o la loro raccolta differenziata senza miscelazione con altri rifiuti, entro il 31 dicembre 2023. Esorta inoltre gli Stati membri ad adottare misure per incoraggiare il compostaggio domestico e il riciclaggio dei rifiuti organici, compresi il compostaggio e la digestione anaerobica, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e un risultato di alta qualità.

Al fine di poter contabilizzare il compostaggio domestico comunitario nel conseguimento degli obiettivi della Comunità di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione, stabilisce, nell'allegato II, una metodologia per il calcolo dei rifiuti organici urbani separati e riciclati alla fonte.

Nell'ambito delle disposizioni della legge 10/2021, del 9 dicembre 2021, sull'amministrazione ambientale dei Paesi Baschi, che fissa tra i suoi obiettivi la gestione efficiente delle risorse promuovendo un'economia sostenibile, circolare e a basse emissioni di carbonio; e della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, che nell'articolo 28 stabilisce misure in relazione alla corretta gestione dei rifiuti organici, il decreto determina le condizioni tecniche per gli impianti e le attività, sia pubbliche che private, per il recupero dei rifiuti organici mediante compostaggio comunitario o gli obblighi di chi effettua il compostaggio domestico nei Paesi Baschi.

In linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea e con il piano di prevenzione e gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dei Paesi Baschi 2030, i progressi nella raccolta differenziata dei rifiuti organici rappresentano una necessità e un'opportunità insostituibile per migliorare i relativi indicatori ambientali e rafforzare le catene del valore associate. In questo senso, il decreto intende, tra l'altro, migliorare il relativo quadro tecnico, ottimizzare la gestione delle aree di compostaggio e registrazione, perfezionare il quadro per l'utilizzo del compost generato e stabilire misure che favoriscano la partecipazione sociale in termini di quantità e affidabilità, fattore chiave per garantire l'idoneità del processo e dei materiali ottenuti, con misure volte alla formazione e alla sensibilizzazione degli utenti.

Il decreto stabilisce il regime amministrativo degli impianti di compostaggio domestico e comunitario che, essendo attività di recupero dei rifiuti, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 33 della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare. Tuttavia, una volta che il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica avrà approvato lo sviluppo normativo previsto per l'esenzione dagli obblighi di autorizzazione per le attività di compostaggio domestico e comunitario, tali attività saranno soggette al regime di comunicazione preventiva all'autorità ambientale dei Paesi Baschi prima dell'inizio dell'attività e al momento della cessazione, ai sensi dell'articolo 35 di tale legge.

Il decreto disciplina inoltre i requisiti degli impianti di compostaggio comunitario in cui sono svolte le attività di recupero dei rifiuti organici; i tipi di rifiuti organici ammissibili in tali impianti; i controlli che devono essere effettuati sul compost proveniente da tali impianti; l'uso di compost proveniente da impianti di compostaggio comunitario; gli obblighi che gli operatori e i responsabili tecnici degli impianti di compostaggio comunitario devono rispettare; gli obblighi delle autorità locali in relazione agli impianti di compostaggio comunitario; e gli obblighi di coloro che svolgono attività di compostaggio domestico, nonché altre attività paragonabili al compostaggio domestico e comunitario.

Una delle chiavi per il funzionamento delle attività di compostaggio domestico e comunitario è la formazione dei tecnici responsabili di tali attività, e quindi la solvibilità tecnica necessaria per conformarsi al presente decreto. A tal fine, sono stabiliti requisiti di formazione per tali persone e le relative responsabilità.

Il presente decreto è in linea con i principi di sana regolamentazione di cui all'articolo 129, paragrafo 1, della legge 39/2015, del 1° ottobre 2015, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, sulla base dei principi di necessità e di efficacia, il decreto è giustificato dall'interesse pubblico per il corretto svolgimento delle attività di compostaggio domestico e comunitario al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana. L'allineamento al principio di proporzionalità è rispettato, in quanto il decreto contiene le disposizioni necessarie per soddisfare le esigenze summenzionate. L'allineamento al principio della certezza del diritto è garantito, in quanto il decreto contribuisce a rafforzare tale principio, in quanto coerente con la legislazione vigente in materia. Il principio di trasparenza è soddisfatto dalla partecipazione accordata ai destinatari del decreto attraverso la procedura di audizione. Infine, l'allineamento al principio di efficacia deriva dal fatto che il presente progetto non impone oneri amministrativi inutili o accessori.

Si precisa, infine, che il presente decreto è stato sottoposto alla procedura di informazione nel settore delle regole tecniche e delle regolamentazioni relative ai servizi della società dell'informazione prevista dalla direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

In virtù di ciò, d'intesa con Comitato consultivo giuridico dei Paesi Baschi e sentiti gli organi consultivi obbligatori, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, della sostenibilità e dell'ambiente e previa deliberazione del Consiglio direttivo nella sessione del xx 2023,

DISPONE QUANTO SEGUE:

Articolo 1.– Finalità

1.– La finalità del presente decreto è stabilire le condizioni tecniche degli impianti e delle attività, sia pubbliche che private, per il recupero dei rifiuti organici attraverso il compostaggio domestico e comunitario nei Paesi Baschi, con l'obiettivo finale di proteggere l'ambiente e la salute umana.

2.– L'obiettivo del presente decreto è anche disciplinare i possibili usi del compost proveniente dagli impianti e dalle attività di compostaggio domestico e comunitario dei Paesi Baschi.

Articolo 2 – Regime amministrativo per gli impianti e le attività di compostaggio domestico e comunitario e nei Paesi Baschi

1.– Le persone fisiche o giuridiche che effettuano il recupero di rifiuti organici attraverso il compostaggio comunitario e il compostaggio domestico sono esentate dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 33 della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, una volta che il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica avrà approvato lo sviluppo normativo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di tale legge.

2.– Una volta approvato lo sviluppo normativo di cui al paragrafo precedente, le persone fisiche o giuridiche titolari di impianti di compostaggio comunitario, ai sensi dell'articolo 35 della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, devono presentare una comunicazione prima dell'inizio della loro attività di compostaggio all'autorità ambientale dei Paesi Baschi. Esse devono presentare una comunicazione a tale organismo anche quando cessano la loro attività.

3.– Gli impianti e le attività per il recupero di rifiuti organici mediante compostaggio comunitario sono considerate attività classificate ai sensi della legge 10/2021, del 9 dicembre 2021, sull'amministrazione ambientale dei Paesi Baschi.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) Rifiuti organici: rifiuti vegetali biodegradabili provenienti da nuclei familiari, giardini, parchi e servizi, nonché rifiuti alimentari e di cucina provenienti, tra l'altro, da nuclei familiari, uffici, ristoranti, commercio all'ingrosso, mense, ristoratori e locali di vendita al dettaglio e rifiuti comparabili provenienti da impianti di trasformazione alimentare.
- b) Compost: materiale organico sanificato e stabilizzato ottenuto dal trattamento biologico aerobico e termofilo controllato di rifiuti biodegradabili raccolti separatamente. I materiali biostabilizzati non sono considerati compost, poiché provengono da residui misti che includono particelle inorganiche nella loro composizione.

- c) Compostaggio: processo controllato di trasformazione biologica aerobica e termofila di materiali organici biodegradabili separati, che dà luogo a fertilizzanti organici o ammendanti del suolo e/o alcuni tipi di prodotti biologici.
- d) Compostaggio comunitario: compostaggio di rifiuti biodegradabili prodotti da più persone o nuclei familiari, che li conferiscono in una zona di compostaggio comunitario predisposta a tal fine, allo scopo di trattare congiuntamente i rifiuti in prossimità del luogo in cui sono stati prodotti, a condizione che tale trattamento superi 1 t/anno.
- e) Compostaggio domestico: compostaggio effettuato dai produttori di rifiuti organici nella propria casa, giardino o orto, a condizione che tale trattamento non superi 1 t/anno.
- f) Strutturante: residui vegetali lignificati, separati alla fonte o raccolti separatamente che, una volta frantumati e miscelati con altri rifiuti biodegradabili in proporzioni adeguate, consentono all'aria di circolare attraverso la miscela, ne impediscono la compattazione, apportano carbonio e regolano l'umidità.
- g) Grande generatore: produttore di rifiuti organici provenienti da attività quali ristoranti, commercio all'ingrosso, mense, ristoranti, locali di vendita al dettaglio, alberghi, residenze, società gastronomiche e altri con caratteristiche simili. La presente definizione non comprende le attività di trasformazione alimentare.
- h) Impianto di compostaggio comunitario: apparecchiature o insieme di apparecchiature necessarie per l'esecuzione del processo di compostaggio completo, comprese le fasi di decomposizione e maturazione. Sono considerate parte dell'impianto anche le apparecchiature utilizzate per lo stoccaggio del materiale strutturante e del compost risultante, ubicate nello stesso sito.
- i) Lotto: compost maturo proveniente da uno o più impianti di compostaggio comunitario, nel cui processo sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7.
- j) Operatore dell'impianto di compostaggio comunitario: una persona fisica o giuridica che si assume le responsabilità derivanti dalla costruzione, dalla manutenzione dell'infrastruttura e dalla gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 10. Gli operatori dell'impianto di compostaggio comunitario possono essere comuni, regioni, gruppi, associazioni comunali, associazioni di proprietari di immobili, centri o enti scolastici o società classificate come grandi generatori.
- k) Tecnico responsabile dell'impianto di compostaggio comunitario: persona fisica o giuridica incaricata di garantire il rispetto degli articoli 7 e 8 in ciascun impianto e degli obblighi di cui all'articolo 11.

- l) Utenti di impianti e attività di compostaggio comunitario: persone fisiche che producono rifiuti e depositano i propri rifiuti biodegradabili negli impianti di compostaggio comunitario definiti nel presente decreto.
- m) Solvibilità tecnica: ai fini del presente decreto, la formazione operativa sul processo di compostaggio comunitario è considerata solvibilità tecnica accreditabile, come quella fornita da enti pubblici, scuole agrarie, associazioni di compostaggio o enti analoghi con competenze accreditate nel settore e che consentono il corretto svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Articolo 4 – Ubicazione degli impianti di compostaggio comunitario

1.– Gli impianti di compostaggio comunitario promossi da enti locali quali comuni, contee, regioni e associazioni comunali devono essere situati conformemente alle norme stabilite da tali enti locali, al fine di evitare disagi per le persone e, in ogni caso, nel rispetto delle aree di pubblico dominio e delle servitù legalmente stabilite, nonché di ogni altra limitazione derivante da altre normative eventualmente in vigore in qualsiasi momento.

Gli impianti di compostaggio comunitario non promossi da detti enti locali devono essere situati preferibilmente nei locali delle persone produttrici di rifiuti biodegradabili, o in aree assegnate dalle autorità locali per lo svolgimento di tali attività, secondo le norme da esse stabilite, e alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

2.– Al fine di garantire l'uso efficace delle zone di compostaggio comunitario, gli impianti devono:

a) essere installati in seguito alla realizzazione di uno studio di fattibilità e di alternative di ubicazione ad-hoc, in modo da garantire la pertinenza degli impianti nella località prescelta, garantire l'apporto di sufficiente materia organica e garantire il rispetto delle condizioni del presente decreto. Tale studio dovrebbe includere in maniera giustificata le previsioni di partecipazione previste, l'obiettivo di assorbimento della materia organica e le risorse personali e materiali necessarie. Lo studio dovrebbe inoltre giustificare l'opzione proposta attraverso un'analisi delle alternative di gestione della materia organica;

b) essere installati a distanze sufficientemente vicine ai potenziali utenti.

Articolo 5 – Requisiti per gli impianti di compostaggio comunitario

1.– Gli impianti di compostaggio comunitario non possono superare i 10 metri cubi di volume disponibile per il processo di compostaggio. Ai fini del calcolo del volume, devono essere conteggiate tutte le apparecchiature che compongono l'impianto, escluse quelle destinate all'alloggiamento del materiale strutturante e allo stoccaggio del compost.

2.– Ai fini del calcolo del volume degli impianti di compostaggio, tutti i compostatori situati nello stesso spazio sono considerati appartenenti allo stesso impianto, purché la distanza tra di essi non superi i 20 metri e che essi appartengano allo stesso gestore. In caso di difficoltà tecniche o organizzative a rispettare tale distanza, nello studio di

fattibilità di cui al paragrafo precedente da presentare nella comunicazione preventiva all'autorità ambientale ciò deve essere debitamente giustificato, così come la distanza proposta nel caso specifico.

3.– Gli impianti sono progettati in modo da garantire:

- a) l'approvvigionamento idrico;
- b) la fornitura costante di materiale strutturante;
- c) l'esistenza di una barriera protettiva inferiore per tenere lontani i roditori;
- d) la completa realizzazione di tutte le fasi del processo di compostaggio dei rifiuti organici;
- e) l'impossibilità di miscelare i lotti nel processo di compostaggio;
- f) che l'accesso sia limitato agli utenti dell'impianto, preferibilmente attraverso sistemi di identificazione degli utenti;
- g) l'esistenza di indicazioni grafiche chiare e intelligibili per gli utenti in relazione, almeno, ai rifiuti organici compostabili, le indicazioni operative e al riferimento al responsabile tecnico dell'impianto, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati.

Articolo 6 – Rifiuti ammissibili negli impianti di compostaggio comunitario

1.– I rifiuti organici che possono essere ammessi in un impianto di compostaggio comunitario sono specificati nell'allegato II del presente decreto.

2.– Quando sono raccolti in borse, i rifiuti organici possono essere compostati presso l'impianto di compostaggio comunitario a condizione che questi siano conformi alla norma europea EN 13432:2000 o ad altre norme europee e statali sulla compostabilità delle materie plastiche.

Articolo 7 – Controllo del processo di compostaggio comunitario

Le persone fisiche o giuridiche che gestiscono impianti e attività di compostaggio comunitario garantiscono che i rischi biologici siano efficacemente attenuati mantenendo adeguate condizioni durante il processo. Tale processo è soggetto ai controlli necessari per garantire le condizioni di prodotto di cui all'articolo 8.

Articolo 8 – Controllo analitico del compost proveniente da impianti e attività di compostaggio comunitario

1.– Le persone fisiche o giuridiche che gestiscono impianti di compostaggio comunitario devono garantire che sia effettuato un controllo annuale del compost maturo ottenuto in ciascuna zona, mediante un campione rappresentativo dei lotti prodotti, assicurando il rispetto dei limiti di cui all'allegato III del presente decreto e conformemente alle norme ivi menzionate. Qualora uno di questi campioni non rispetti i limiti fissati, nell'anno successivo è effettuata un'analisi del compost maturo per ciascun lotto della zona di compostaggio comunitario interessata.

2.– Il compost ottenuto da attività di compostaggio comunitario che non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto è considerato rifiuto e deve essere recuperato o, in ultima analisi, deve essere smaltito in conformità alle disposizioni della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, e ai relativi regolamenti attuativi.

3.– Solo nel caso in cui la non conformità sia dovuta al mancato rispetto dei limiti di igienizzazione, il compost non conforme può essere reintrodotta nel processo, al fine di incoraggiare il massimo riciclaggio di tale tipo di rifiuti.

Articolo 9 – Stoccaggio di compost proveniente da impianti e attività di compostaggio comunitario

1.– Il compost proveniente da impianti e attività di compostaggio comunitario può essere stoccato in tali impianti in modo da garantire che le caratteristiche del compost risultante dal processo di maturazione non siano alterate.

2.– Qualora la persona fisica o giuridica che gestisce l'impianto di compostaggio comunitario decida di stoccare il compost al di fuori dei suoi locali, tale stoccaggio deve sempre essere effettuato sotto la responsabilità dell'operatore, in modo da garantire che le caratteristiche del compost risultante dal processo di maturazione non siano alterate e che il compost non sia distribuito tra i non utenti.

Articolo 10 – Obblighi della persona fisica o giuridica che gestisce l'impianto comunitario di compostaggio

Gli enti locali e i promotori pubblici e privati che gestiscono impianti di compostaggio comunitario devono rispettare i seguenti obblighi:

a) presentare una notifica prima dell'inizio o della cessazione dell'attività di ogni impianto di compostaggio comunitario che sia stato esentato dall'autorizzazione dei rifiuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, all'organismo ambientale dei Paesi Baschi. La notifica prima dell'inizio comprende lo studio di fattibilità e le alternative di ubicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

b) garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 del presente decreto;

c) garantire che l'impianto abbia un responsabile tecnico che assicura il rispetto degli articoli 7 e 8 del presente decreto, fatte salve le altre responsabilità che possono presentarsi ai sensi di altre normative applicabili;

d) quando l'operatore dell'impianto di compostaggio comunitario non è un'autorità locale, comunicare a quest'ultima eventuali incidenti che possano riguardare l'impianto, il processo o il prodotto;

e) garantire che il compost, a condizione che non sia iscritto nel registro dei fertilizzanti, sia distribuito solo tra gli utenti e per gli usi previsti dal presente decreto, quando il processo di compostaggio è completato ed è stata verificata la conformità alle condizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto. Se il compost ottenuto è iscritto nel registro dei fertilizzanti, esso è conforme alle normative specifiche e alla quinta

disposizione transitoria della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare;

f) garantire che l'archivio cronologico menzionato nella sezione seguente contenga le informazioni richieste e sia a disposizione delle pubbliche amministrazioni locali competenti per almeno tre anni.

Articolo 11 – Obblighi del tecnico responsabile degli impianti e delle attività di compostaggio comunitario

1.– Il tecnico responsabile di ciascun impianto deve avere una solvibilità tecnica sufficiente a garantire che il processo sia svolto in condizioni tali che sia gli impianti e le attività di compostaggio comunitario, sia il compost ottenuto, garantiscano la protezione dell'ambiente e della salute umana.

2.– Inoltre il tecnico responsabile di ciascun impianto deve rispettare i seguenti obblighi:

a) monitorare le tipologie di rifiuti organici compostati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto;

b) monitorare il processo di compostaggio conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente decreto. Al fine di garantire che il processo di compostaggio sia effettuato nelle condizioni appropriate e che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal presente decreto, essi svolgono almeno i seguenti compiti in ciascuna zona o modulo di compostaggio comunitario, con le opportune condizioni di sicurezza e di salute:

– monitoraggio minimo di una volta alla settimana, a seconda delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto in ogni momento, dei seguenti parametri: temperatura; umidità; grado di compattazione materiale; assenza di odori; assenza di percolati e oggetti inappropriati, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo;

– manutenzione regolare del processo di compostaggio eseguendo i seguenti compiti: capovolgimento; irrigazione; fornitura di materiale strutturante; trasferimento tra moduli, se del caso; estrazione di oggetti inappropriati, se necessario;

c) garantire che il controllo analitico sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente decreto;

d) garantire la tracciabilità di tutti i lotti;

e) conservare un archivio cronologico delle attività svolte negli impianti di compostaggio comunitario, contenente almeno le seguenti informazioni: risultati del controllo della temperatura e del tempo di permanenza del processo; risultati del controllo analitico del compost; e un registro degli incidenti e delle soluzioni adottate.

Articolo 12 – Obblighi degli enti locali in relazione al compostaggio comunitario

1.– Le autorità locali sul cui territorio si trovano gli impianti comunitari di compostaggio garantiscono che il trattamento sia effettuato correttamente. Per fare ciò,

esse devono controllare, monitorare, ispezionare e, se del caso, sanzionare tali attività di trattamento. A tal fine, esse provvedono affinché:

a) gli impianti e i processi di compostaggio comunitario soddisfino tutti i requisiti e le condizioni di cui al presente decreto;

b) vi sia almeno una persona responsabile del numero totale di zone di compostaggio comunitario, con una formazione adeguata in questo campo, che è responsabile della supervisione di tutti gli impianti di compostaggio e degli obblighi di cui all'articolo 14 per la formazione e la sensibilizzazione tra gli utenti;

c) la qualità del compost prodotto in tutti i settori del compostaggio comunitario sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 8 del presente decreto;

d) l'utilizzo del compost di tutti gli impianti sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente decreto;

e) lo stoccaggio del compost proveniente da impianti di compostaggio comunitario che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale sia effettuato conformemente all'articolo 9.

2.– Inoltre le autorità locali nel cui territorio sono situati impianti di compostaggio comunitario devono:

a) facilitare l'ubicazione e la distribuzione del materiale strutturante in quantità e tipologia adeguate;

b) raccogliere e trasmettere all'autorità competente del territorio storico interessato e all'autorità ambientale della Comunità autonoma le informazioni indicate nell'allegato III del presente decreto. A tal fine, adottano le misure appropriate per garantire l'aggiornamento di tali informazioni. Le informazioni raccolte devono comprendere la variabile di genere in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 4/2005, del 18 febbraio 2005, sulla parità tra donne e uomini;

c) garantire l'adeguata formazione degli utenti e l'attivazione sociale necessaria per il corretto funzionamento degli impianti di compostaggio comunitario ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 13.– Usi del compost proveniente da impianti e attività di compostaggio comunitario.

1.– Il compost risultante è utilizzato esclusivamente dagli utenti degli impianti di compostaggio comunitario e per il loro uso privato, a condizione che non sia iscritto nel registro dei fertilizzanti.

2.– Nel caso in cui il compost prodotto sia destinato ad essere utilizzato per un uso non privato da utenti di impianti di compostaggio comunitario, le normative comunitarie, statali e regionali in materia di fertilizzanti e sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano devono essere rispettate ai fini del compostaggio, del compost prodotto, dei rifiuti, delle autorizzazioni e delle registrazioni.

3.– I comuni, le regioni, i gruppi e le associazioni comunali possono, in quanto entità che utilizzano compost proveniente dagli impianti che gestiscono e da quelli

situati nella loro demarcazione, utilizzare anche il compost in essi prodotto per uso proprio.

Articolo 14.– Formazione e sensibilizzazione degli utenti degli impianti e delle attività di compostaggio comunitario

1.– Le autorità locali in cui si trovano gli impianti e le attività di compostaggio comunitario assicurano che gli utenti dispongano della formazione necessaria per garantire che il compostaggio sia effettuato nel modo appropriato.

2.– Le autorità locali che promuovono le zone di compostaggio comunitario dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di massimizzare un flusso sufficiente di rifiuti organici nelle zone di compostaggio della comunità. A tal fine, esse svolgono attività di formazione e di potenziamento tra i cittadini, al fine di incoraggiare e mantenere la partecipazione e l'uso delle zone di compostaggio comunitario con azioni periodiche per quartiere collegate a ciascuna zona, sufficienti per il loro corretto funzionamento.

Articolo 15. – Rifiuti ammissibili negli impianti di compostaggio domestico

I rifiuti organici che possono essere ammessi in un impianto di compostaggio domestico sono specificati nell'allegato II del presente decreto.

Articolo 16. – Obblighi delle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di compostaggio domestico

1.– Le persone che svolgono attività di compostaggio domestico rispettano i seguenti obblighi:

a) comunicare all'autorità locale corrispondente la propria intenzione di effettuare il compostaggio domestico, o la sua cessazione, fornendo le informazioni di cui all'allegato I del presente decreto;

b) nel caso in cui il compostaggio domestico sia effettuato nell'ambito di attività di compostaggio domestico stabilite dalle autorità locali, l'utente deve partecipare alle attività di formazione e di potenziamento svolte da tali soggetti in relazione al processo di compostaggio domestico;

c) garantire che le apparecchiature di compostaggio domestico siano adeguatamente equipaggiate per eseguire il processo di compostaggio completo;

d) utilizzare il compost ottenuto esclusivamente per usi privati in luoghi privati. In nessun caso il compost ottenuto può essere immesso sul mercato.

Articolo 17. – Obblighi delle autorità locali in relazione al compostaggio domestico

1.– L'autorità locale nel cui territorio sono svolte le attività di compostaggio domestico deve:

a) fornire agli utenti una formazione adeguata, al fine di garantire che siano in grado di eseguire correttamente il processo di compostaggio domestico e, in ogni caso, conformemente alle disposizioni del presente decreto. Deve inoltre fornire una consulenza continua e dare risposta alle domande da parte di tali utenti;

b) consentire, se necessario, una procedura per la fornitura del materiale strutturante per il processo di compostaggio agli utenti che non sono in grado di ottenerlo.

2.- Ai fini della raccolta delle informazioni, l'autorità locale deve disporre di un elenco aggiornato degli utenti del compostaggio domestico, al fine di poter fornire annualmente le informazioni di cui all'allegato IV all'autorità competente del territorio storico e all'autorità ambientale dei Paesi Baschi.

Articolo 18. – Attività paragonabile al compostaggio domestico o comunitario

1.- Le persone che producono rifiuti organici prodotti da attività quali centri educativi e spazi urbani, che compostano nei propri impianti meno di 1 t/anno di rifiuti organici possono svolgere attività di compostaggio presso i loro impianti o siti. Tali attività devono essere conformi alle condizioni previste dal presente decreto per il compostaggio domestico.

2.- I grandi generatori di rifiuti organici possono svolgere attività di compostaggio se dispongono di un impianto di compostaggio e trattano più di 1 t/anno di rifiuti organici. Tali attività devono essere conformi alle condizioni previste dal presente decreto per il compostaggio comunitario.

3.- Le stesse attività incluse nella definizione di grandi generatori di rifiuti organici, se trattano meno di 1 t/anno di rifiuti organici, possono anche svolgere attività di compostaggio nei propri impianti. Tali attività devono essere conformi alle condizioni previste dal presente decreto per il compostaggio domestico.

4.- Gli stabilimenti dedicati alla vendita al dettaglio di carne e pesce non sono inclusi in nessuno dei tre casi precedenti e gestiscono i loro residui in base alla normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale.

Articolo 19.- Regime di sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 10/2021, del 9 dicembre 2021, sull'amministrazione ambientale dei Paesi Baschi, e dalla legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA UNICA Adeguamento degli impianti esistenti

Gli impianti e le attività di compostaggio comunitario esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente decreto entro un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

PRIMA DISPOSIZIONE FINALE - Autorizzazione normativa per l'attuazione del decreto

Il servizio competente in materia ambientale è autorizzato a emanare le istruzioni tecniche e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

SECONDA DISPOSIZIONE FINALE - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei Paesi Baschi.

Fatto a Vitoria-Gasteiz, il xx xxxx 2023.

Il ministro dello Sviluppo economico, della sostenibilità e dell'ambiente,

MARIA ARANZAZU TAPIA OTAEGI.

Allegato I
Informazioni che devono essere fornite all'autorità locale dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano il compostaggio domestico, all'inizio e alla cessazione dell'attività

Contenuto minimo per le attività di compostaggio domestico:

Scopo (indicare se applicabile)¹
<input type="checkbox"/> Inizio dell'attività di compostaggio
<input type="checkbox"/> Cessazione dell'attività di compostaggio

Dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che intendono effettuare il compostaggio comunitario	
Nomi e cognomi:	Numero di identificazione personale:
Telefono:	e-mail:
Informazioni sulla zona di compostaggio domestico	
Ubicazione della zona di compostaggio domestico: ²	
Tipo di abitazione: ³	
<input type="checkbox"/> residenza abituale	
<input type="checkbox"/> residenza secondaria	
Informazioni sull'attività di compostaggio domestico	
Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio domestico:	
___ n. donne	___ n. uomini
Numero di unità di compostaggio domestico:	
Tipo e volume dei compostatori:	
Tipo 1: _____	volume (M3) _____ n. _____
Tipo 2: _____	volume (M3) _____ n. _____
Tipo 3: _____	volume (M3) _____ n. _____
Tipo 4: _____	volume (M3) _____ n. _____

¹ La data di inizio o di cessazione dell'attività è comunicata a seconda che si segnali, rispettivamente, l'inizio o la cessazione dell'attività.

² L'ubicazione può essere fornita con l'indirizzo, il riferimento catastale, le coordinate geografiche o altra forma che identifica chiaramente l'ubicazione della zona di compostaggio domestico.

³

Allegato II

Rifiuti ammissibili negli impianti di compostaggio comunitario e di compostaggio domestico

Rifiuti ammissibili	Codice dell'elenco europeo dei rifiuti (LoW) relativo ai rifiuti ammissibili	Esempi
Sottoprodotti vegetali provenienti dall'orto privato o dall'orto urbano dell'utente del compost.	20 02 01 Rifiuti biodegradabili	Resti di piante, vegetali, ecc.
Tovaglioli da cucina usati e tovaglioli di carta, senza coloranti.	20 01 01 Carta e cartone.	Tovaglioli da cucina usati e tovaglioli di carta.
Rifiuti alimentari generati dall'utente del compost nelle cucine o nei ristoranti.	20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Rifiuti di frutta e verdura, carne e/o pesce, bustine di tè e fondi di caffè, gusci di uova o noci, ecc.
Sottoprodotti vegetali provenienti dal giardino privato dell'utente del compost. Sottoprodotti vegetali provenienti da parchi e giardini comunali.	20 02 01 Rifiuti biodegradabili.	Foglie, sottoprodotti vegetali e resti di ritagli dell'erba, erbacce, radure di siepi, fiori e piante da vaso, rami potati, ecc.
Sottoprodotti vegetali generati nei mercati, nei negozi di frutta o fiorai.	20 02 03 Rifiuti dei mercati	Rifiuti da frutta, verdura, piante.
Altri rifiuti domestici compostabili		Capsule di caffè compostabili, sacchetti compostabili

Allegato III

Limiti al compost proveniente dagli impianti e dalle attività di compostaggio comunitario

Parametri agricoli	Contenuto	
Sostanza organica totale	≥ 35 %	
Umidità	≤ 40 %	
Carbonio organico/azoto	≤ 20	
Particelle che passano attraverso la maglia da 25 mm	≥ 90 %	
Impurità	Contenuto	
Impurità (metalli, vetro e materie plastiche) eventualmente presenti di diametro superiore a 2 mm	≤ 0,5 %	
Stabilità		
RotteGrade	Minimo III	
Igienizzazione	Contenuto	
<i>Salmonella spp.</i>	Assente in 25 g di compost	
<i>Escherichia coli</i> (o enterococchi)	≤ 1000 CFU/g di compost	
Metalli pesanti	Contenuto	
Cadmio	≤ 2	mg/kg m.s
Rame	≤ 300	
Nichel	≤ 50	
Piombo	≤ 120	
Zinco	≤ 600	
Mercurio	≤ 1	
Cromo (totale)	≤ 100	
Arsenico inorganico	≤ 40	

Le analisi devono essere effettuate conformemente alle norme armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme sulla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, o in conformità dei metodi analitici di cui all'allegato VI del regio decreto 506/2013, del 28 giugno 2013, sui prodotti fertilizzanti.

Allegato IV

Informazioni fornite dall'autorità locale sul compostaggio domestico e comunitario, da trasmettere all'autorità competente del territorio storico e all'autorità ambientale dei Paesi Baschi

A. Informazioni sul compostaggio comunitario

COMPOSTAGGIO COMUNITARIO
Autorità locale:
Data di presentazione delle informazioni (gg/mm/aaaa):
Compostaggio comunitario gestito dall'autorità locale: - Numero di unità di compostaggio comunitario: _____ - Numero di zone di compostaggio comunitario: _____ - Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio comunitario: ____ Totale ____ n. donne ____ n. uomini
Compostaggio comunitario gestito da persone fisiche o giuridiche diverse dall'autorità locale: - Numero di unità di compostaggio comunitario: ____ - Numero di zone di compostaggio comunitario: ____ - Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio comunitario: ____ Totale ____ n. donne ____ n. uomini
In altre attività paragonabili al compostaggio comunitario: - Numero di unità di compostaggio comunitario: ____ - Numero di zone di compostaggio comunitario: ____ - Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio comunitario: ____ Totale ____ n. donne ____ n. uomini

A. Informazioni sul compostaggio domestico

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Autorità locale:
Data di presentazione delle informazioni (gg/mm/aaaa):
Nelle residenze abituali: - Numero di unità di compostaggio domestico: ____ - Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio domestico: ____ Totale ____ n. donne ____ n. uomini
Nelle residenze secondarie: - Numero di unità di compostaggio domestico: ____ - Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio domestico: ____ Totale ____ n. donne ____ n. uomini
In altre attività paragonabili al compostaggio domestico: - Numero di unità di compostaggio domestico: ____ - Numero di persone che producono rifiuti trattati mediante compostaggio domestico: ____ Totale ____ n. donne ____ n. uomini